



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 14 FEB. 2018

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione per Tirocini di Formazione ed Orientamento tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e l'Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 14 FEB. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

SU proposta del Servizio SC Affari Generali

PREMESSO che con nota prot. n. 26994 del 2/11/2017 l'Università di Perugia Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, ha richiesto la stipula di una convenzione per lo svolgimento di Tirocini di Formazione ed Orientamento per gli studenti dei corsi di studi del proprio Dipartimento;

VISTO lo schema di convenzione che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale (All. n. 1)

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- Di approvare lo schema di convenzione per Tirocini di Formazione ed Orientamento tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e l'Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche.
- Di provvedere, con successivo atto deliberativo, alla presa d'atto della convenzione firmata da entrambi i Rappresentanti Legali.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Graziella Pintus

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA**DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE e BIOMEDICHE**

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

*(CURRICULARE)***Tra**

Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche dell'Università degli Studi di Perugia, con Sede legale in Perugia Piazza Lucio Severi, 1 Loc. S. Andrea delle Fratte, C.F. 00448820548, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Mauro Bacci, nato a Perugia il 1 gennaio 1952, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del Dipartimento, in nome e per conto del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie; d'ora in poi denominate "Soggetto Promotore"

E

l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dal Legale rappresentante Dott.ssa Graziella Pintus nata a Cagliari il 01 Febbraio 1956 domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" piazzale A. Ricchi n. 1 Cagliari.

PREMESSO CHE

- la legge 24.6.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.3.1998, n. 142 prevede che i

tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti;

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università, come previsto all'art. 18, comma 1, lett. a) della Legge 24.6.1997 n. 196 può promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della L. 31.12.1962, n.1859;

- il D.M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25.3.1998, n, 142;

- il D.M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera e) annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stages ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;

- Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, con Decreto del Direttore n. del _____, ha autorizzato la stipula della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1**(Oggetto degli impegni dell'Azienda o Ente ospitante)**

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.6.1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti dei corsi di studio del Dipartimento in tirocinio di formazione ed orientamento, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, anche sulla base dell'eventuale analisi del Curriculum Vitae del candidato. La tipologia dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dalle Parti nel rispetto del limite numerico dei tirocinanti in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato, così come previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 142/98, in particolare non possono essere attivati tirocini presso aziende che non hanno dipendenti.

ART. 2**(Natura, durata del tirocinio e progetto formativo)**

Il tirocinio di formazione e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett d) della Legge n. 196/1997, non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro e l'Azienda/Ente non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. La durata del tirocinio non può eccedere i dodici mesi (ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap). Per ogni tirocinante inserito dal soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, il Dipartimento cura la predisposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere: i dati anagrafici dello studente tirocinante; l'indicazione del nominativo del tutore didattico e del tutore aziendale individuati secondo le modalità stabilite dal successivo

art. 3; gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio; la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; le strutture del soggetto ospitante (Dipartimenti, Servizi, Centri) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (gestione per conto dello Stato) e responsabilità civile. Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione ed accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio.

ART. 3

(Tutore didattico e tutore aziendale)

Per ogni tirocinante, il Dipartimento nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi. Il soggetto ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4.

Marca da bollo

ART. 4

(Obblighi del tirocinante)

Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico;

frequentare il soggetto ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati; compilare il registro presenze e consegnarlo al Dipartimento a fine stage; segnalare al tutore aziendale e al Dipartimento eventuali infortuni; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 20 del d.lgs n. 81/2008; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse del soggetto ospitante, questa potrà, previa informazione scritta al Dipartimento del tirocinante, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta al Dipartimento e al soggetto ospitante, con congruo preavviso.

ART. 5

(Obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni)

L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello stato (DPR 9/4/1999 n. 156) nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante è tenuto ad assolvere gli adempimenti richiesti dalla normativa

vigente presentando, nei casi ed entro i termini previsti, la denuncia di infortunio presso l'INAIL, indicando come numero di posizione INAIL la dicitura "GESTIONE PER CONTO DELLO STATO". Il soggetto ospitante è tenuta inoltre, nel più breve tempo possibile, ad informare il Dipartimento di afferenza del tirocinante e a trasmettere la relativa documentazione. Il Dipartimento si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento o quanto concordato direttamente con i soggetti sopra citati. Il soggetto ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (Dipartimenti, Servizi, Centri) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9.4.2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il soggetto ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, Sez. IV "Formazione, informazione ed addestramento", Sez. V "Sorveglianza Sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), al Titolo III, Capo II "Uso dei dispositivi individuali di protezione".

ART. 6

(Natura e durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità di tre anni e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.

ART. 7

(Trattamento dati)

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del D. Lgs 196/2003 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 13 dello stesso decreto.

ART. 8

(Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Perugia. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 9

(Oneri fiscali e spese di registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 26/4/1986, n. 131 tariffa parte II, art. 4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le spese di bollo sono a carico del Soggetto Promotore e assolta tramite

contrassegno telematico rilasciato in data _____ e

riportante il seguente numero identificativo

Perugia,

Università degli Studi di Perugia

(Dip.to di Scienze Chirurgiche e Biomediche)

Il Direttore Prof Mauro Bacci

.....

Azienda Ospedaliera G. Brotu di Cagliari

Dott.ssa Graziella Pintus

.....